

Il volo del drone. Verso una guerra post-umana?

Una riflessione di filosofia del diritto internazionale

Filippo Ruschi

Abstract: Contemporary conflicts are dramatic evidence of the crisis of the international legal order, particularly of humanitarian law. Technologic asymmetry is decisive in this perspective. The paper is a reflection on the effects of the massive use of unmanned aerial vehicles on war's morphology and the effectiveness of 'temperamenta belli'

[Keywords: Carl Schmitt, drone warfare, international law, warfare, ius in bello, technology]

1. Apocalisse e Modernità

Se è vero, come ha scritto Carl Schmitt, che la storia del diritto internazionale è una storia del concetto di guerra, la torsione in atto è davvero potente¹! I conflitti contemporanei, con il loro portato di asimmetria tecnologica e disallineamento morale, segnalano con drammatica evidenza la crisi dell'ordinamento internazionale e, in particolare, di quella nobile eredità ottocentesca che è il diritto umanitario.

Il drone è l'autentico sigillo di questo cambiamento: si tratta di un mezzo terrestre, navale o, più spesso, aereo in grado di operare in modo automatico, o comunque attraverso un controllo a distanza. Là dove tale distanza può consistere nelle migliaia di chilometri che separano le montagne dello Hindū Kūsh sorvolate dall'aeromobile a pilotaggio remoto e la base aerea del Nevada in cui si trova fisicamente il pilota. La guerra, qui, incontra la realtà virtuale: lo schermo, che proietta le immagini raccolte dal drone, diventa il campo di battaglia di un conflitto in cui i nemici sono soltanto mobili chiazze di colore. Al momento propizio questi impulsi iridescenti sono centrati dalle armi dall'aeromobile e, allora, le macchie diventano opache confondendosi sul display con il terreno. Nel trionfo della cibernetica si realizza così un sogno antico, quello di colpire senza poter essere colpiti, di scindere l'uso della forza dal rischio della reazione. Allo stesso tempo, come ha rilevato Grégoire Chamayou «la guerra da asimmetrica che poteva essere, si fa assolutamente unilaterale. Quello che ancora si poteva presentare

¹ Cfr. C. Schmitt, *Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff*, Berlin, Duncker & Humblot, 1938, trad. it. *Il concetto discriminatorio di guerra*, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 3.



come un combattimento si converte in semplice campagna di abbattimento»². La crisi in atto si misura in questo radicale mutamento di paradigma.

Certo, la guerra nucleare aveva già impresso uno scarto improvviso, là dove le armi di distruzione di massa hanno rappresentato la negazione più assoluta della possibilità di qualsiasi *temperamentum belli*. Norberto Bobbio, auspicando l'affermazione di una 'coscienza nucleare' in grado di arrestare la discesa verso il baratro, aveva lucidamente rilevato che la guerra moderna veniva «a porsi al di fuori di ogni possibile criterio di legittimazione e di legalizzazione, al di là di ogni principio di legittimità e di legalità»³. Quella *mise en forme* della violenza bellica che nella riflessione schmittiana era stata la cifra dello *jus publicum Europaeum*, semplicemente, non aveva più ragione d'essere⁴: una volta che gli Stati si erano muniti di arsenali termonucleari, infatti, la guerra aveva smarrito ogni misura, era «incontrollata e incontrollabile dal diritto, come un terremoto o come una tempesta». In questo senso, il conflitto atomico non fissava un paradigma alternativo, non consentiva una diversa formalizzazione: la sua incommensurabilità ad ogni categoria etica e giuridica era misura del suo nichilismo. Se, dunque, il diritto internazionale aveva una storicità ben definita – da riconnettere nella lettura schmittiana, come si è detto, alla evoluzione del concetto di guerra –, con Hiroshima e Nagasaki la storia si era spezzata: «dopo essere stata considerata ora come un mezzo per attuare il diritto (teoria della guerra giusta) ora come oggetto di regolamentazione giuridica (nell'evoluzione dello *jus belli*)», concludeva Bobbio, «la guerra ritorna ad essere, come nella raffigurazione hobbesiana dello stato di natura, l'antitesi del diritto»⁵.

² Cfr. G. Chamayou, *Théorie du drone*, Paris, La Fabrique éditions, 2013, trad. it., *Teoria del drone. Principi filosofici del diritto di uccidere*, Roma, DeriveApprodi, 2014, p.15.

³ Cfr. N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, il Mulino, 1991, p. 65 e sulla nozione di 'coscienza atomica' pp. 55-57. Sul Bobbio filosofo del diritto internazionale cfr. L. Bonanate, "Legalità e giustizia nella concezione internazionalistica di Norberto Bobbio", in V. Ferrari (a cura di), *Filosofia giuridica della guerra e della pace*, Milano, FrancoAngeli, 2008, pp. 327-332. Su continuità e discontinuità del pensiero internazionalistico di Bobbio cfr. D. Zolo, "La filosofia della guerra e della pace in Norberto Bobbio", *Iride. Filosofia e discussione pubblica*, 11 (1998), 23, pp. 105-116 poi in id., *L'alito della libertà. Su Bobbio*, Milano, Feltrinelli, 2008, pp. 85-98. Per un inquadramento del contributo di Bobbio al dibattito sulla guerra e sulla pace nella prospettiva della sua biografia intellettuale cfr. T. Greco, *Norberto Bobbio. Un itinerario tra filosofia e politica*, Roma, Donzelli, 2000, pp. 244-263.

⁴ Cfr. il classico C. Schmitt, *Der Nomos der Erde: im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, Berlin, Duncker & Humblot, 1997, trad. it., *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello 'jus publicum Europaeum'*, Milano, Adelphi, 2003.

⁵ Cfr. N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit., p. 65.



D'altra parte, seguendo il filo della storia della *Kriegsmanier*, ci si può chiedere se davvero gli armamenti termonucleari abbiano avuto una natura radicalmente eversiva o, piuttosto, non siano la realizzazione più autentica e compiuta del modo in cui il 'Secolo breve' ha concepito la guerra⁶. Se, attenuando le discontinuità, si accetta quest'ultima ipotesi, occorre riconoscere che gli arsenali atomici sono l'esito finale di un percorso iniziato a cavallo tra Otto e Novecento con le politiche di riarmo delle grandi potenze europee. Il fatto che la *course aux armements* abbia riguardato in primo luogo le unità militari navali – in particolare le navi da battaglia – e l'artiglieria con il relativo munizionamento, oltre a strumenti assolutamente innovativi come l'aeroplano, testimonia la prevalenza della dimensione tecnologica⁷. Le vicende successive non hanno fatto che confermare tale priorità: dal generalizzato riarmo avvenuto a partire dai primi anni Trenta, prodromico allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, alla *nuclear arms race* della Guerra Fredda, là dove proprio la tecnologia degli armamenti termonucleari e dei relativi vettori ha determinato l'innalzamento della violenza bellica al suo zenit, talché un grado ulteriore di distruzione non è neppure concepibile. L'intensità dello scontro, infatti, ha finito per travolgere il concetto stesso di conflitto inteso come calcolo razionale che, quanto meno a partire dalla riflessione di Carl von Clausewitz, ha dominato il pensiero occidentale sulla guerra⁸. «Via via che la potenza delle armi aumenta», ha rilevato Bobbio, «diventerà sempre più difficile distinguere, nel caso che la guerra esploda in tutta la sua terribilità, il vincitore dal vinto», accomunati «nello stesso destino di morte»⁹.

Oppure, continuando a ripercorrere la genealogia del conflitto termonucleare, ci si può spingere ancora più indietro nel tempo e cogliere nella *levée en masse* disposta dalla Convenzione giacobina del 23 agosto 1793 – poi istituzionalizzata durante il Primo Impero nelle lunghe campagne napoleoniche e replicata dalla Prussia con il

⁶ Il riferimento, ovviamente, è a E. J. Hobsbawm, *The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991*, London, Abacus, 1995, trad. it., *Il secolo breve: 1914/1991*, Milano, Rizzoli, 1997.

⁷ Sul rapporto tra tecnologia bellica, spazi in cui si svolge il conflitto e diritto si veda C. Schmitt, *Il Nomos della terra*, cit., pp. 410-431. Per un opportuno inquadramento storiografico cfr. S. Mannoni, *Da Vienna a Monaco (1814-1938). Ordine europeo e diritto internazionale*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 59-101.

⁸ Cfr. C. von Clausewitz, *Vom Kriege. Hinterlassenes Werk des Generals Carl von Clausewitz*, Bd. 1-3, Berlin, Dümmler, 1832-1834, trad. it. *Della guerra*, Milano, Mondadori, 1970.

⁹ Cfr. N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit., p. 42.



Landsturmverordnung del 21 aprile 1813 – il prodromo di una guerra ‘inclusiva’ e totalizzante¹⁰. Come aveva percepito già Clausewitz, il milione di coscritti destinato a respingere l’offensiva della Prima coalizione rappresentava qualcosa di più di un grandioso sforzo militare alimentato dalla ideologia rivoluzionaria¹¹. Il risultato, in altri termini, trascendeva la concentrazione di forze materiali e spirituali, determinando una differente concezione della guerra e, di conseguenza, delle sue strategie di legittimazione e di regolazione. La mobilitazione dei *citoyens*, d’altra parte, preludeva a fenomeni di portata ben più vasta, là dove anche «la lavoratrice domestica alla sua macchina per cucire» diverrà partecipe dello sforzo bellico, come evidenziato da Ernst Jünger in *Die totale Mobilmachung*¹². Il testo, che nel giudizio di Carlo Galli merita di essere considerato un «piccolo ‘classico’ del XX secolo anche dal punto di vista della storia del pensiero politico», è particolarmente prezioso a partire dalla matrice autobiografica¹³: Jünger aveva conosciuto gli orrori della guerra di trincea – il fuoco delle mitragliatrici, il tambureggiare delle artiglierie, il volteggiare dei primi aeroplani

¹⁰ Pratiche più precoci, come la leva cantonale disposta dal *Soldatenkönig* Federico Guglielmo I di Prussia negli anni trenta del Settecento, appaiono piuttosto l’eredità delle corvée medievali, anche se non va sottovalutato il ruolo delle riforme dell’amministrazione militare nell’affermazione del *Polizeistaat*: cfr. G. Campesi, *Genealogia della pubblica sicurezza: teoria e storia del moderno dispositivo poliziesco*, Verona, Ombre Corte, 2009 e in particolare pp. 47-55. Per una comparazione dei sistemi di coscrizione a cavallo tra Sette e Ottocento cfr. i contributi raccolti in D. Stoker, H. D. Blanton, F. C. Schneid (eds), *Conscription in the Napoleonic Era: A Revolution in Military Affairs?*, London, Routledge, 2008. Circa gli effetti della leva di massa sulla fenomenologia della guerra e sulla sua regolazione cfr. C. Schmitt, *Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen*, Berlin, Duncker & Humblot, 1963, trad. it. *Teoria del partigiano. Integrazione al concetto di politico*, Milano, Adelphi, 2005.

¹¹ Cfr. C. von Clausewitz, *Della guerra*, cit., pp. 774-777. Per contestualizzare il passo di Clausewitz cfr. A. Loretoni, *Teorie della pace. Teorie della guerra*, Pisa, ETS, 2005.

¹² Cfr. E. Jünger, “Die totale Mobilmachung”, in Id. (hrsg.), *Krieg und Krieger*, Berlin, Junker & Dünnhaupt, 1930, pp. 9-30, trad. it. (relativa all’ultima edizione in E. Jünger, *Sämtliche Werke*, Bd. VII, Essays 1, Stuttgart, Klett-Cotta, 1980, pp. 119-142) “La mobilitazione totale”, *il Mulino*, 34 (1985), 5, pp. 753-770 e in particolare p. 757.

¹³ Cfr. C. Galli, *Ernst Jünger: la mobilitazione totale*, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 191-204 e in particolare p. 191 – per una prima versione del saggio cfr. Id., “Al di là del progresso secondo Ernst Jünger: ‘magma vulcanico’ e ‘mondo di ghiaccio’”, *il Mulino*, 34 (1985), 5, pp. 771-786 –, ove preziose informazioni sulla fortuna editoriale di *Die totale Mobilmachung*, destinata a ben sei edizioni. È qui appena possibile richiamare il fatto che il saggio jungeriano suscitò forte impressione in Heidegger, come ricorda lui stesso in M. Heidegger, “Das Rektorat 1933/34. Tatsachen und Gedanken”, in H. Heidegger (hrsg.), *Selbstbehauptung der deutschen Universität - Das Rektorat 1933/34*, Frankfurt am Main, Klostermann, 1983, trad. it., “Il rettorato 1933-34. Fatti e riflessioni”, in M. Heidegger, *Scritti politici (1933-1966)*, Casale, Piemme, 1998, pp. 239-262 e in particolare pp. 242-245. In merito alla ‘ricezione’ heideggeriana e, più in generale, sul concetto di ‘mobilitazione totale’ cfr. S. G. Azzarà, “‘La mobilitazione totale’: guerra industriale democratica e dialettica del progresso”, in L. Iannone (a cura di), *Ernst Jünger*, Chieti, Solfanelli, 2015, pp. 139-151 e in particolare pp. 142-143. Circa il rapporto intellettuale tra Heidegger e Jünger cfr. M. Cacciari, “Ernst Jünger e Martin Heidegger”, in P. Chiarini (a cura di), *Ernst Jünger: un convegno internazionale*, Napoli, Shakespeare & Company, 1987, pp. 71-82.



da combattimento, ma soprattutto la silente minaccia degli aggressivi chimici –, sopravvivendo alla Grande Guerra con quattordici ferite nel corpo e la *Pour le Mérite* – la più alta decorazione tedesca al valor militare¹⁴ – al collo ed è dunque stato un testimone particolarmente affidabile del significato storico della *totale Mobilmachung*¹⁵.

La prosa di Jünger ha una drammatica grandiosità, conviene farsi da parte e cedergli la parola: nell'acme della mobilitazione totale «l'immagine della guerra come di un'azione armata sfuma sempre più nell'immagine ben più ampia di un gigantesco processo di lavoro». All'esercito campale, infatti, si affiancano «eserciti di nuovo tipo, l'esercito dei trasporti, dell'approvvigionamento, dell'industria degli armamenti: in generale l'esercito del lavoro». Ora, rimarca Jünger, «per dispiegare energie di questa misura non è più sufficiente armare il braccio che porta la spada: è necessario essere armati fino nelle midolla, fino nel più sottile nervo vitale». Ecco allora che proprio la *totale Mobilmachung* è lo strumento che consente di attivare tali energie, è l'atto «attraverso il quale è possibile, impugnando un unico comando su di un quadro di controllo, far confluire la rete d'energie – tanto ramificata e diffusa – della vita moderna nella grande corrente dell'energia bellica»¹⁶.

Sarebbe dunque errato relegare la questione della *totale Mobilmachung* all'ambito delle pratiche militari, al contesto emergenziale del conflitto: in questo modo l'originalità della lettura jungeriana risulterebbe inevitabilmente appannata. Se è vero, come nota Galli, che «nella mobilitazione totale viene alla luce l'essenza nichilistica della modernità», la crisi investe allora tutte le categorie del lessico politico e giuridico, tutte quelle 'forme' che sono il prodotto della razionalità moderna, là dove la prima ad evaporare è proprio la basilare distinzione tra pace e guerra¹⁷. L'energia prodotta da questo imponente processo che al tempo stesso è tecnologico e sociale, economico e

¹⁴ Si veda quanto meno l'autobiografico E. Jünger, *In Stahlgewittern*, Klett, Stuttgart 1978, *Nelle tempeste d'acciaio*, Parma, Guanda, 1990. Per altro, nella lettura di Jünger, la Seconda Guerra Mondiale rappresenta il compimento di questa discesa nel nichilismo: in merito mi sia consentito rinviare al mio F. Ruschi, «Jünger e Schmitt a Parigi. Occupazione, rappresaglia e crisi dello jus publicum Europaeum», in L. Iannone (a cura di), *Ernst Jünger*, cit., pp. 153-170.

¹⁵ Sulla genesi e sul contesto culturale e politico in cui maturò *Die totale Mobilmachung* cfr. H. Schwilk, *Ernst Jünger. Ein Jahrhundertleben. Die Biographie*, München, Piper, 2007, trad. it., *Ernst Jünger. Una vita lunga un secolo*, Torino, Effatà, 2013, pp. 406-433.

¹⁶ Cfr. E. Jünger, «La mobilitazione totale», cit., p. 757.

¹⁷ Cfr. C. Galli, «Ernst Jünger», cit., p. 201, ma si veda anche id., *Spazi politici. L'epoca moderna e l'età globale*. Bologna, il Mulino, 2001, pp. 134-135.



istituzionale, si esprime in movimento, potenza, proiezione di forza. E dunque che senso ha ancora sforzarsi di elaborare categorie che in realtà non sono altro che «mere funzioni della stessa volontà di potenza»? La mobilitazione totale, si può concludere con Galli, non consiste in uno scatenamento della tecnica che finisce per negare la politica, quanto piuttosto in una sorta di processo di sublimazione: «ultima forma della politica moderna, la mobilitazione totale è in realtà, di quella politica, una semplificazione, non lasciando sussistere nulla al di fuori della sostanza nichilistica (l'ossimoro è qui quanto mai pertinente) della modernità»¹⁸.

Se la *totale Mobilmachung* rappresenta l'esito finale dello Stato moderno, la sua riduzione a pura energia, gli arsenali nucleari rappresentano l'icona di questo processo storico, il sigillo autentico di una potenza così incontenibile da poter essere solo annullata. Là dove la compiuta e definitiva realizzazione di questo processo, consiste nella sua apocalittica nemesi.

2. La linea e il punto

La guerra nucleare, dunque, si iscrive nella *Geschichtsphilosophie* della Modernità, come ha riconosciuto lo stesso Bobbio, che ha elaborato la propria filosofia del diritto internazionale a partire dalla necessità di uno scarto¹⁹. Non si tratta dunque di un evento estraneo, di un fattore esogeno che *ex nihilo* piomba sulla storia umana, negandone il senso e spezzando una volta per tutte il suo corso. L'immagine, utilizzando come metafora la geometria euclidea, semmai è quella di una retta – o più esattamente di una semiretta negativa – che improvvisamente si interrompe. Questa figura è composta da un numero infinito di punti ciascuno disposto su di un piano in modo ordinato, così da attribuire senso all'ente geometrico. Ora, il conflitto nucleare può essere descritto come il termine della semiretta, il punto in cui questa figura trova la propria soluzione di continuità: la linea si prolunga fino a tale termine, oltre c'è solo il vuoto. Allo stesso tempo, però, questo punto terminale è ancora interno alla semiretta, appartiene alla porzione di piano su cui insiste questa figura.

¹⁸ Cfr. C. Galli, "Ernst Jünger", cit., p. 202.

¹⁹ Cfr. N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit., pp. 29-33.



D'altra parte le conferme che la guerra nucleare, pur nel suo carattere liminale e ultimativo, è 'interno' alla Modernità e alla sua storia sono molteplici. Non è qui il caso di proporre un repertorio che rischierebbe di essere parziale: è sufficiente segnalare la singolarità di una trama di valori, di retoriche, di pratiche e, perfino, di regole che nel suo ordito ha finito per includere la sua stessa negazione. In particolare, focalizzando l'attenzione alla dimensione giuridica, è altamente significativa l'*advisory opinion* della Corte Internazionale di Giustizia dell'8 luglio 1996.

La vicenda merita di essere ripercorsa con un minimo di dettaglio. La questione della liceità dell'impiego di armi nucleari era stata sollevata con la risoluzione 49/7 K del 14 dicembre 1994 dall'Assemblea Generale, impegnata in un trentennale sforzo a favore della loro messa al bando²⁰. A fronte di questo generoso slancio, la replica della Corte appare improntata ad una cautela tanto più singolare in quanto rivelatrice del significato storico del conflitto nucleare²¹. Posto che nessuna norma convenzionale sanciva il divieto dell'utilizzo di armi nucleari, la Corte si rivolgeva alla consuetudine, verificando se fosse possibile fondare tale proibizione sulla *opinio iuris sive necessitatis*²². Ora, il fatto che l'Assemblea Generale si fosse più volte espressa a favore del bando delle armi

²⁰ La risoluzione 1653 del 24 novembre 1961 aveva dichiarato che l'uso delle armi nucleari costituiva una violazione della Carta delle Nazioni Unite e un crimine contro l'umanità. La richiesta dell'Assemblea Generale era stata preceduta da un'analoga iniziativa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per altro rigettata dalla Corte nella medesima *advisory opinion* dell'8 luglio 1996 sulla base di un difetto di competenza *ratione materiae*. In merito all'iniziativa dell'OMS cfr. il precoce N. Rostow, "The World Health Organization, the International Court of Justice, and Nuclear Weapons", *Yale Journal of International Law*, 20 (1995), 1, pp. 151-186, nonché M. Perrin de Brichambaut, "Les avis consultatifs rendus par la CIJ le 8 juillet 1996 sur la licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé (O.M.S.) et sur la licéité de la menace et de l'emploi d'armes nucléaires (A.G.N.U.)", *Annuaire français de droit international*, 42 (1996), pp. 315-336.

²¹ Sull'*advisory opinion* si può fare riferimento a N. Ronzitti, "La Corte internazionale di giustizia e la questione della liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari", *Rivista di Diritto Internazionale*, 79 (1996), pp. 861-881, nonché ai contributi raccolti in "Special Issue 316 (The Advisory Opinion of the International Court of Justice on the legality of nuclear weapons and international humanitarian law)", *International Review of the Red Cross*, 37 (1997), 316 e in particolare a L. Condorelli, "Nuclear weapons: a weighty matter for the International Court of Justice: Jura non novit curia?", *ivi*, pp. 9-20. Si veda anche la generosa lettura contenuta in R. A. Falk, "Nuclear Weapons, International Law and the World Court: A Historic Encounter", *American Journal of International Law*, 91 (1997), 1, pp. 64-75. Infine, per i suggestivi spunti giusfilosofici cfr. M. Koskeniemi, "Case Analysis: Faith, Identity, and the Killing of the Innocent: International Lawyers and Nuclear Weapons", *Leiden Journal of International Law*, 10 (1997), 1, pp. 137-162.

²² Sul rapporto tra bombardamento, diritto umanitario e arsenali nucleari si veda per tutti T. Scovazzi, "Diritto internazionale e bombardamenti aerei: chi bombarda meglio degli altri ha più ragione degli altri?", in M. Annati, T. Scovazzi (a cura di), *Diritto internazionale e bombardamenti aerei*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 83-261.



nucleari avrebbe potuto costituire una leva decisiva. La Corte, invece, proprio a partire da questo argomento era giunta a conclusioni specularmente opposte: l'attivismo dell'Assemblea Generale provava soltanto «qu'à ses yeux il n'existait pas de règle spécifique de droit coutumier interdisant l'emploi de l'arme nucléaire». Se, infatti, una simile regola consuetudinaria internazionale fosse esistita «l'Assemblée générale aurait, en effet, pu se contenter de s'y référer et n'aurait pas eu à se livrer à un tel exercice de qualification juridique»²³. Al più era legittimo parlare di una tendenza, di una spinta proveniente da un ampio settore della comunità internazionale per giungere ad una convenzione che proibisca l'uso di armamenti nucleari, «étape significative sur le chemin menant au désarmement nucléaire complet»²⁴. Ma al di là di questo auspicio, la Corte osservava che «l'apparition, en tant que *lex lata*, d'une règle coutumière prohibant spécifiquement l'emploi des armes nucléaires» era pregiudicata dalla frizione tra una *opinio juris* ancora in via di stabilizzazione e l'adesione ancora molto forte alla prassi della deterrenza nucleare²⁵. Per quanto frutto di una spaccatura della Corte – come noto, è stato decisivo il voto del Presidente, l'algerino Mohamed Bedjaoui –, sebbene fondata su di un *consensus* che, come ha sottolineato Richard Falk, è stato «partial and somewhat ambiguous», l'*advisory opinion* confermava che non esisteva alcun divieto espresso, convenzionale o consuetudinario, all'utilizzo – o anche alla semplice minaccia – delle armi nucleari, da ritenersi pertanto lecito²⁶.

Non occorre insistere. L'inclusione della guerra atomica nell'orizzonte normativo della Modernità non potrebbe essere stata meno netta. Il fatto che, d'altra parte, la Corte si sia anche sforzata di prevedere dei limiti, di mettere in forma la violenza, di arginare l'apocalisse, replica pratiche argomentative consolidate già nello *jus publicum Europaeum* e, per l'appunto, rappresenta una conferma, piuttosto che una smentita di una tale inclusione. La Corte, infatti, ha cercato di perimetrare l'uso delle armi nucleari

²³ Cfr. Cour Internationale de Justice, Avis consultatif du 8 juillet 1996, *La licéité de la menace et de l'emploi d'armes nucléaires*, § 72.

²⁴ *Ivi*, § 73.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Falk, ripercorrendo le *dissenting opinions* della minoranza e gli *statements* individuali ha offerto una lettura alternativa del parere, là dove la Corte, in realtà, avrebbe dubitato della legalità dell'uso delle armi nucleari. Lo sforzo di Falk, per quanto generoso e brillantemente articolato, ad una lettura *sine ira ac studio* dell'*advisory opinion* rischia però di risultare artificioso. Cfr. R. A. Falk, "Nuclear Weapons, International Law and the World Court", cit.



richiamando la necessità del rispetto dei principi sanciti dagli artt. 2 e 51 della Carta e delle norme del diritto umanitario. Ma soprattutto, in un ultimo tentativo di contrastare l'olocausto nucleare – ed a costo di pregiudicare la coerenza dell'*advisory opinion* –, la Corte ha sottolineato che la questione della «licéité de la menace et de l'emploi d'armes nucléaires» è destinata a porsi soltanto nella circostanza estrema «de légitime défense dans laquelle la survie même d'un État serait en cause».²⁷ È appena il caso di richiamare l'attenzione sul fatto che, lungi dal rappresentare uno scarto, questa strategia argomentativa è del tutto coerente a quella 'letteratura dell'emergenza' che tanta influenza ha avuto sulla filosofia del diritto internazionale, sulla teoria delle relazioni internazionali e, in particolare, sugli studi strategici e su quelli relativi alla deterrenza nucleare²⁸.

3. Geometrie non euclidee

La nitida immagine della retta e del punto, legata al rigore della geometria euclidea, non vale a descrivere l'evoluzione della guerra agli albori del terzo millennio. Occorre richiamare piuttosto la geometria frattale, ovvero la geometria delle curvature, delle ramificazioni, delle scale e delle irregolarità, che in tempi recenti ha avuto uno straordinario impulso grazie all'avvento degli elaboratori elettronici e che – dal *management*, alle neuroscienze, all'architettura, alla zoologia – è utilizzata nei contesti più svariati. Si tratta di abbandonare l'idea di uno sviluppo coerente e progressivo e accettare la possibilità di dinamiche non lineari: quella retta che si proiettava attraverso la Modernità, ora si scompone in una miriade di diramazioni destinate a percorrere superfici complesse. E proprio la complessità è la cifra di questo processo là dove, come suggerito da Paul Cilliers, «complexity is not located at a specific, identifiable site in a system», ma assume una valenza strutturale ed è pertanto irriducibile: in quanto effetto dell'interazione «between the components of a system», la complessità si manifesta infatti «at the level of the system itself». Là dove questa opzione epistemologica non può che tradursi nella consapevolezza del fatto che «there is neither something at a level

²⁷ Cour Internationale de Justice, Avis consultatif du 8 juillet 1996, *La licéité de la menace et de l'emploi d'armes nucléaires*, § 105, in particolare (2) (C), (D), (E). Questo delicato snodo è enfatizzato in R. A. Falk, "Nuclear Weapons, International Law and the World Court", cit., p. 65-67.

²⁸ Sui limiti di questo approccio si veda per tutti N. Bobbio, *Il problema della guerra e le vie della pace*, cit., pp. 43-75.



below (a source), nor at a level above (a meta-description), capable of capturing the essence of complexity»²⁹.

La diagnosi di Cilliers appare singolarmente appropriata per descrivere l'evoluzione più recente delle pratiche belliche, nel momento in cui il processo di destrutturazione della forza militare si riflette in una de-formalizzazione dei protocolli normativi che in precedenza avevano svolto una preziosa funzione frenante. All'osservatore, dunque, si aprono scenari inediti, dotati di straordinaria mutevolezza, in cui ibridazioni, simbiosi e antinomie convivono senza apparente contraddizione. In un simile contesto l'osservatore, per quanto disarmato dal caleidoscopio di figure che si succedono, non deve però rinunciare all'analisi: occorre, semmai, che con buona misura di cautela si astenga da qualsiasi *Grand theory* e si accontenti di risultati parziali, di sondaggi puntuali, di semplici frammenti, consapevole delle improvvise accelerazioni dei processi analizzati e dell'elevato grado di entropia del sistema. Una volta abbandonata la linea, insomma, non restano che segmenti, curvature, porzioni di piano.

La scomposizione del concetto di guerra in un pulviscolo di pratiche militari disomogenee – e dunque, se prendiamo sul serio lo Schmitt di *Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff*, la destrutturazione dello stesso diritto internazionale³⁰ –, è il risultato di una serie di concause, di cui l'assetto unipolare delle relazioni internazionali è solo il fattore più evidente e macroscopico³¹. Altri ancora, infatti, sono i vettori che favoriscono questa disgregazione: in primo luogo l'abbassamento della soglia di utilizzo della violenza là dove, come ha suggerito Alessandro Colombo, il progressivo cedimento degli argini ha pregiudicato la fondamentale distinzione tra pace e guerra, architrave dell'ordinamento giuridico internazionale 'classico': «nella scomparsa ormai consolidata di soglie cerimoniali quale era, in passato, la dichiarazione di guerra, questa ha finito per dissolversi in pratiche discorsive sistematicamente tese a nasconderla»³². Il riferimento è alla retorica del *peace enforcing*, della polizia

²⁹ Cfr. P. Cilliers, *Complexity and Postmodernism: Understanding Complex Systems*, London, Routledge, 2002, pp. 2-3.

³⁰ *Supra*, § 1

³¹ Non è il caso di approfondire il concetto di unipolarismo e la sua validità euristica: un eccellente punto di partenza, però, resta A. Colombo, *La disunità del mondo: dopo il secolo globale*, Milano, Feltrinelli, 2010.

³² Cfr. A. Colombo, *La guerra ineguale. Pace e violenza nel tramonto della società internazionale*, Bologna, il Mulino, 2006, p. 276.



internazionale, delle operazioni di stabilizzazione e supporto, delle OOTW (*Operations Other Than War*), ad un nominalismo che nell'esorcizzare ogni riferimento al conflitto bellico ne preserva il potenziale distruttivo³³. D'altra parte la tracimazione della violenza bellica investe anche la dimensione spaziale e territoriale, là dove si assiste ad una ridislocazione del conflitto e dei suoi devastanti effetti: se, come ha osservato Schmitt, lo *jus publicum Europaeum* trovava la propria ragion d'essere in una delimitazione della violenza che era tale anche in funzione alla dimensione degli spazi coinvolti, se la *mise en forme* delle operazioni belliche si basava sulla possibilità di qualificare e discriminare gli ambiti territoriali nei quali l'impiego della forza militare era legittimo, già la guerra promossa dalla *totale Mobilmachung* aveva negato qualsiasi perimetrazione³⁴. Questa dinamica espansiva è oggi tutt'altro che smentita, al contrario è perfino rivendicata divenendo un fattore di mobilitazione: locuzioni dotate di una grande forza sul piano simbolico, come quella di *Global War on Terror* o quella di *Jihad bil Saif* alludono ad un conflitto endemico, de-territorializzato e al tempo stesso effusivo.

Né sono soltanto i confini politici ad essere pregiudicati, e con essi quel principio di neutralità che era stato uno dei risultati più alti dello *jus publicum Europaeum*³⁵: è tutto un patrimonio di freni e contrappesi a venire meno, a partire dalla distinzione tra obiettivo militare e obiettivo civile che, già messa in discussione dalla dottrina della deterrenza nucleare, ha definitivamente perso ogni significato. Questa distinzione, costantemente riallocata in funzione alle contingenze politiche e strategiche, ma soprattutto in relazione al contesto operativo e alle prassi belliche, è ormai ineffettiva. La progressiva deflagrazione del diritto umanitario e l'affermazione di parametri di legittimazione dell'uso della violenza in forte antagonismo, oltre che ad innalzare la conflittualità, ha reso perfino obsoleta la distinzione tra combattente e non combattente.

³³ Ivi, pp. 276-277. Sul ruolo di queste retoriche e sulle loro ricadute sul diritto internazionale resta esemplare l'analisi contenuta in D. Zolo, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale*, Torino, Einaudi, 2000.

³⁴ Cfr. C. Schmitt, *Il Nomos della terra*, cit., quanto meno pp. 220-224. Sul punto mi sia concesso poi rinviare al mio F. Ruschi, *El nomos del mar. Espacio, derecho y hegemonía en Carl Schmitt*, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2009.

³⁵ Cfr. C. Schmitt, *Il Nomos della terra*, cit., e con particolare riferimento ai contributi di Cornelius van Bynkershoek e di Emer de Vattel, pp. 196-201. Circa il concetto di neutralità e con particolare riferimento all'elaborazione dottrinarie si veda poi S. Mannoni, *Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)*, Milano, Giuffrè, 1999, pp. 198-260.



In altri termini, come ha segnalato Alessandro Dal Lago, oggi la separazione fra civile e militare non è più strutturale, ma puramente funzionale³⁶. Quella che un tempo era una barriera rigida, è divenuto un diaframma indefinito e poroso, attraversato senza difficoltà non soltanto da movimenti insurrezionali e organizzazioni terroristiche – se così fosse, al di là delle grandezze di scala, gli elementi di novità rispetto al passato sarebbero meno significativi –³⁷, ma anche da agenzie statali e militari e, perfino, da quelle *corporations* che operano nel redditizio comparto della sicurezza internazionale³⁸. Questa porosità finisce per caratterizzare perfino la panoplia a disposizione dei contendenti, là dove il discrimine ultimo per attribuire lo statuto di combattente legittimo, quanto meno a partire dall'art.1 del Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907, consiste nella dotazione di strumenti offensivi. Il fatto è che anche l'immagine del combattente munito di un'arma da fuoco si sta appannando come un vecchio dagherrotipo: come ha rilevato Colombo, i flussi generati dalla globalizzazione non hanno soltanto reso più immediato e meno costoso l'approvvigionamento di materiale bellico, ma hanno «drasticamente accorciato le distanze tra tecnologie civili e tecnologie militari, consentendo sempre di più a chi è in possesso delle abilità richieste per le prime di adattare o piegarle alle esigenze delle seconde»³⁹. Come l'11 settembre ha dimostrato, il concetto stesso di arma ha assunto dei contorni sfumati, indefiniti: praticamente ogni dispositivo quotidiano, anche quello all'apparenza più pacifico, può assumere una natura offensiva⁴⁰.

³⁶ Cfr. A Dal Lago, *La privatizzazione della guerra*, in A. Policante, *I nuovi mercenari: mercato mondiale e privatizzazione della guerra*, Verona, Ombre Corte, 2012, p. 12.

³⁷ Cfr. in una prospettiva giusfilosofica C. Schmitt, *Teoria del partigiano*, cit., in particolare pp. 13-49.

³⁸ Il tema della *Private Military Companies* solleva questioni molto delicate: sul punto si veda quanto meno F. Mini, *La guerra dopo la guerra: soldati, burocrati e mercenari nell'epoca della pace virtuale*, Torino, Einaudi, 2003 e in chiave filosofico-politica A. Policante, *I nuovi mercenari*, cit. In una prospettiva più specificamente giuridica, un punto di partenza affidabile è costituito da F. Francioni, N. Ronzitti (eds), *War by Contract: Human Rights, Humanitarian Law, and Private Contractors*, Oxford, Oxford University Press, 2011.

³⁹ Cfr. A. Colombo, *La guerra ineguale*, cit., p. 284.

⁴⁰ Il riferimento è al celebre Q. Liang and W. Xiangsui, *Unrestricted Warfare*, Beijing, PLA Literature and Arts Publishing House, 1999, trad. it., *Guerra senza limiti: l'arte della guerra asimmetrica fra terrorismo e globalizzazione*, Gorizia, Libreria Editrice Goriziana, 2001, richiamato in A. Colombo, *La guerra ineguale*, cit., pp. 284-285.



4. Nuove dimensioni

La torsione più significativa, quella che imprime al sistema la spinta decisiva, però, è un'altra ancora e consiste nella irruzione della tecnologia robotica sui campi di battaglia della *Global War on Terror*. Qui la metafora della linea, davvero, non vale più: quella retta che, dopo aver attraversato la Modernità, si scompone dando luogo a figure geometriche complesse, ora viene proiettata addirittura verso una nuova dimensione, in uno spazio assolutamente inedito.

La guerra, nella sua essenza, ha rappresentato un fatto specificamente umano. L'etologia, da Konrad Lorenz a Irenäus Eibl-Eibesfeldt, ha richiamato l'attenzione sul fatto che si tratta di un'attività peculiare dell'*homo sapiens*, strettamente connessa alla dimensione culturale⁴¹. Come ha rilevato Danilo Zolo, che ha dato in *Cosmopolis* una suggestiva lettura di questo dibattito, è proprio grazie a fattori come la lingua, le credenze religiose, l'organizzazione sociale che è possibile allentare quei freni che in altre specie animali inibiscono l'uccisione intraspecifica: «agli imperativi biologici, che dovrebbero imporre l'interazione collaborativa fra soggetti conspecifici», rileva Zolo, «si sovrappone così il filtro delle norme culturali che autorizzano la violenza e l'omicidio»⁴². Eppure, proprio perché la sua matrice non è biologica, è stato possibile elaborare protocolli in grado di contenere il conflitto, sia sotto il profilo della legittimazione a muovere guerra, sia sotto il profilo dei principi che devono essere rispettati durante le operazioni militari⁴³. Il diritto umanitario, in quest'ottica, è il frutto di una millenaria sedimentazione, di una prolungata tensione finalizzata a limitare le pratiche belliche, avendo come priorità assiologica la salvaguardia della vita umana⁴⁴.

La guerra nucleare non negava questa storia: si trattava semplicemente di un problema di grandezze, là dove l'energia scaturita dalla mobilitazione totale impattando

⁴¹ Cfr. K. Lorenz, *Das sogenannte Böse: zur Naturgeschichte der Aggression*, Wien, Borotha-Schoeler, 1963, trad. it., *L'aggressività. Il cosiddetto male*, Milano, il Saggiatore, 2015, nonché I. Eibl-Eibesfeldt, *The Biology of Peace and War: Men, Animals, and Aggression*, London, Thames and Hudson, 1979, trad. it., *Etologia della guerra*, Torino, Bollati Boringhieri, 1999. Per una interpretazione in chiave filosofico-giuridica delle teorie etologiche si veda M. Jori, *Guerra e pace*, in V. Ferrari, *Filosofia giuridica della guerra e della pace*, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 31-82 e in particolare pp. 43-47.

⁴² Cfr. D. Zolo, *Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale*, Milano, Feltrinelli, 2008, p. 175.

⁴³ Cfr. per tutti A. Colombo, *La guerra ineguale*, cit., pp. 124-134.

⁴⁴ Cfr. sul punto S. Pietropaoli, *Abolire o limitare la guerra? Una ricerca di filosofia del diritto internazionale*, Firenze, Polistampa, 2008.



la dimensione normativa, la travolgeva. Nel quadro della polverizzazione dei freni e delle barriere, invece, ecco che oggi con uno scollamento progressivo le pratiche militari si distaccano dal campo dell'agire umano per spostarsi verso la macchina, mentre gli algoritmi si sostituiscono ad ogni possibile razionalizzazione della *Kriegskunst* e delle sue limitazioni. La guerra si avvia a divenire post-umana, non nel senso che nega l'umanità, ma semplicemente perché eccede questa dimensione, la supera proiettandosi in avanti.

L'icona di questo inedito archetipo bellico è lo UCAV (*Unmanned Combat Aerial Vehicle*) – il drone da combattimento –, il sistema d'arma più celebrato dell'altrimenti impenetrabile arsenale dei LAWS (*Lethal Autonomous Weapons Systems*). Come noto, si tratta di una tipologia di aeromobile a pilotaggio remoto in grado di portare a termine attacchi al suolo grazie all'armamento missilistico di cui è dotato. Anche se il carico bellico è relativamente modesto, la possibilità di ingaggiare il bersaglio con straordinaria precisione lo ha reso insostituibile nel quadro delle operazioni militari in corso, là dove la pratica degli omicidi mirati, dei *signature strikes* e delle *targeted killings* è la cifra di una conflittualità asimmetrica e pulviscolare.

Non è il caso si approfondire la controversa questione della legalità di questi sistemi d'arma alla luce dell'ordinamento vigente. Si tratta di un dibattito molto vivace, in particolare nel mondo anglosassone, ma che al tempo stesso rischia di essere sterile: le regole che disciplinano le missioni d'attacco variano in funzione alla cornice in cui si svolgono, ovvero se avvengono nel quadro di un conflitto internazionale o, piuttosto, di un conflitto armato interno o, ancora, nell'ambito di un'operazione di *law enforcement* condotta al di fuori del territorio nazionale. Il fatto che nell'attuale panorama geopolitico una tale qualificazione della fattispecie è spesso una opzione unilaterale rimessa agli esecutivi degli Stati, o al più alle loro corti di grado più elevato, rischia di porre una seria ipotesi al dibattito. A fronte di un contesto tanto fluido ed evanescente, ha osservato con schiettezza Chantal Meloni, la prima difficoltà «consiste nello stabilire il paradigma di diritto di riferimento del caso concreto»⁴⁵.

⁴⁵ Cfr. C. Meloni, "Fare la guerra con omicidi mirati tra questioni morali e aspetti giuridici", *il Mulino*, 62 (2013), 5, pp. 852-860, e in particolare p. 857.



Allo stesso tempo, però, non si può fare a meno di sottolineare il fatto che la guerra post-umana condotta dai droni in sé rischia di rappresentare un grave *vulnus* nel diritto umanitario, fondato sulla ritualizzazione e sulla formalizzazione della violenza bellica e finalizzato alla salvaguardia della vita umana, anche quella del nemico. È sufficiente richiamare la tutela accordata ai combattenti feriti già dalla *Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne* sottoscritta a Ginevra nel 1864 quando ancora non era svanito l'eco delle cannonate di Solferino. O, ancora, si può ricordare lo statuto riconosciuto al prigioniero di guerra, che aveva trovato un suo specifico riconoscimento già nel *Lieber code*, entrato in vigore nel pieno della Guerra di Secessione americana⁴⁶. Si tratta di istituti che, nel quadro del *drone warfare* sono destituiti di senso. Più in generale sono i cardini stessi del diritto umanitario ad essere divelti da una tecnologia che riduce l'*art de la guerre* a pratica venatoria⁴⁷. Là dove i rigorosi canoni di proporzionalità, di distinzione e di precauzione che dovrebbero ispirare l'uso della forza militare, anche se formalmente rispettati, sono svuotati di significato. Come infatti ha sottolineato allarmato Philip Alston *special rapporteur* dell'ONU sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie mirate: «The greatest source of the lack of clarity with respect to targeted killings in the context of armed conflict is who qualifies as a lawful target, and where and when the person may be targeted»⁴⁸.

Il diritto umanitario, pur avendo elaborato differenti protocolli nel corso della sua storia ormai secolare, è rimasto fedele a coordinate che, nella loro linee fondamentali, sono quelle definite dallo *jus publicum Europaeum* e che convergono verso un obiettivo specifico ovvero, come ha evidenziato Isabel Trujillo, la «tutela della persona-vittima, in funzione del *principio di umanità*, sia nei conflitti internazionali, sia anche nei conflitti interni»⁴⁹. Resta da capire, allora, qual è l'impatto del *drone warfare*

⁴⁶ Cfr. circa l'origine storica di questi istituti S. Mannoni, *Potenza e ragione*, cit., pp. 149-164 e F. Salerno, "Il nemico 'legittimo combattente'. All'origine del diritto internazionale dei conflitti armati", *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. II, 38 (2009), 1417-1467.

⁴⁷ *Infra*, § 6.

⁴⁸ Cfr. P. Alston, *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions*, 28 May 2010, A/HRC/14/24/Add. 6, par. 57.

⁴⁹ Cfr. I. Trujillo, "Diritti umani e diritto umanitario: convergenze, complementarietà e deroghe", in T. Casadei (a cura di), *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 61-71 ed in particolare p. 65. Il corsivo è nel testo originale.



sul diritto umanitario, nel momento in cui al mutamento del paradigma bellico si accompagna lo ‘scatenamento’ della robotica, allorquando «il principio di umanità» richiamato da Trujillo è ridotto ad algoritmo. Nel frattempo, all’orizzonte, balenano scenari se possibile ancor più inquietanti: le neuroscienze, la bioingegneria, le *Human Enhancement Technologies* fanno presagire la possibilità di un conflitto in cui, come ha rilevato Salvatore Amato, i «robot-militari» saranno affiancati da «militari-robot» dalla identità ibrida, prodotto della fusione del soldato con la sua arma⁵⁰. Il baratro che si spalanca fa venire le vertigini: meglio non procedere oltre.

5. Fenomenologia del drone

Per poter correttamente apprezzare l’ampiezza – e la irreversibilità – delle trasformazioni in atto, è necessario mettere a fuoco lo strumento che determina tale spinta. Piuttosto che cercare faticosamente di sussumere gliUCAV nelle fattispecie normative esistenti, omologandoli agli altri sistemi d’arma, può essere fruttuoso concentrarsi sulla loro natura e sulle loro caratteristiche. Solo dopo averne soppesato la radicale novità, infatti, è possibile far emergere le criticità che si determinano nell’ordinamento umanitario e, più in generale, le alterazioni della nozione stessa di conflitto bellico. Là dove, come ha suggerito Virgilio Ilari, i mutamenti materiali determinati dal progresso tecnologico si ripercuotono in maniera esponenziale sul piano delle dottrine strategiche e del pensiero militare⁵¹. L’avvento di queste nuove tecnologie militari – è legittimo ipotizzare – ha innescato una svolta nel concetto di guerra, prima ancora che nella pratica, non minore di quella *Military Revolution* che, alla luce degli studi di Michael Roberts e di Geoffrey Parker, ha inaugurato la Modernità⁵². Si tratta di

⁵⁰ Cfr. S. Amato, “Neuroscienze e utilizzazione militare delle tecniche di potenziamento umano”, *Etica & Politica*, 16 (2014), 2, pp. 182-198.

⁵¹ Cfr. V. Ilari, “‘Imitatio, Restitutio, Utopia’: la storia militare antica nel pensiero strategico moderno”, in M. Sordi (a cura di), *Guerra e diritto nel mondo greco e romano*, Milano, Vita e Pensiero, 2002, pp. 269-381 e in particolare p. 274.

⁵² Cfr. M. Roberts, *The Military Revolution, 1560-1660: An Inaugural Lecture Delivered Before the Queen’s University of Belfast*, Belfast, Queen’s University of Belfast, 1954, poi in Id., *Essays in Swedish History*, London, Weidenfeld & Nicolson, 1967, pp. 195-225 e ancora in C. J. Rogers, *The Military Revolution Debate: Readings on the Military Transformation of Early Modern Europe*, Boulder (Co.), Westview Press, 1995, pp. 13-36. L’interpretazione di Roberts, rivolta ad evidenziare l’impatto delle nuove tecnologie militari sulla società e sulle istituzioni politiche della prima Modernità è stata poi autorevolmente ripresa in G. Parker, *The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the*



una svolta, beninteso, di cui noi oggi vediamo solo i prodromi, la fase sperimentale, vivendo la condizione dell'uomo del Basso Medioevo davanti alle prime bombarde.

Se, dunque, la cautela è obbligatoria, al tempo stesso è possibile provare a disegnare una prima, parziale, mappa relativa al *drone warfare*. Si tratta evidentemente di una rappresentazione topografica che, come le prime *chartae* dell'età delle scoperte geografiche, include ampi spazi vuoti, porzioni prive di qualsiasi segno: i territori inesplorati sono davvero vasti! Al tempo stesso, però, è possibile individuare i punti salienti che, per quanto appena abbozzati, sebbene posizionati in maniera sommaria, denotano una orografia particolarmente tormentata.

Provando dunque ad abbozzare le coordinate fondamentali, il drone si caratterizza per la sua flessibilità che giustifica la sua rapida diffusione⁵³. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto risale per lo meno agli anni Trenta: si trattava di mezzi utilizzati a scopi addestrativi, in genere radio-bersagli, privi di capacità offensiva. Il drone, però, dimostrò presto la propria duttilità e, senza particolare clamore, gli furono affidati altri compiti: gli Stati Uniti, preoccupati per l'alto rateo di perdite subite nei cieli del Vietnam e del Laos, lo destinarono ad attività di foto-ricognizione, mentre le immaginifiche forze armate israeliane lo utilizzarono con successo per confondere le difese aeree avversarie durante la vittoriosa campagna dello Yom Kippur. Ancora durante la guerra del Kosovo l'impiego di questi aeromobili non aveva carattere offensivo, essendo limitato all'acquisizione dei bersagli che, una volta illuminati dai designatori laser imbarcati, erano poi attaccati da altri vettori. Solo all'indomani dell'11 settembre i droni da 'occhi' sono divenuti armi, anche se occorre ricordare – a conferma del fatto che la soglia di accesso alla tecnologia dronica può essere relativamente bassa – che l'Iran, già nel corso del prolungato e sanguinoso conflitto con l'Iraq, aveva impiegato questi aeromobili per missioni di attacco⁵⁴.

West, 1500-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, trad. it., *La rivoluzione militare*, Bologna, il Mulino 2014.

⁵³ Per una riflessione storiografica sull'impiego dei droni cfr. J. Black, *War in the Modern World, 1990-2014*, London, Routledge, 2014, in particolare pp. 54-81. Con particolare attenzione all'evoluzione tecnologica cfr. K. Kakaes, "From Orville Wright to September 11: What the History of Drone Technology Says about Its Future", in P. L. Bergen, D. Rothenberg (eds), *Drone Wars: Transforming Conflict, Law, and Policy*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, cit., pp. 359-387.

⁵⁴ Cfr. H. Gusterson, *Drone: Remote Control Warfare*, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2016, p. 11, solo nel 2001 gli Stati Uniti testeranno droni armati.



La diffusione di questo sistema d'arma ha avuto negli anni più recenti una incredibile accelerazione, paragonabile all'avvento del mezzo corazzato sui campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale o a quello della mitragliatrice nel corso della Grande Guerra: se, ad esempio, ancora all'inizio del millennio il numero dei droni posseduti dalle forze armate statunitensi si misurava in decine, secondo le stime più aggiornate sono oltre novemila gli aeromobili di questo tipo oggi a disposizione del Pentagono⁵⁵. Anche se la maggior parte sono destinati alla ricognizione e all'*intelligence*, l'arsenale statunitense dispone di circa quattrocento droni in grado di compiere letali missioni di attacco. Al computo generale va poi aggiunto un numero imprecisato di aeromobili affidati ad agenzie governative come la *Central Intelligence Agency*, il *Federal Bureau of Investigation* o la *U.S. Customs & Border Protection*. Questa vertiginosa corsa al drone trova una impressionante conferma nel fatto che al 2014 l'aeronautica militare statunitense addestrava un numero di piloti di droni superiore a quello dei piloti destinati ai velivoli da combattimento⁵⁶.

Le esigenze operative, d'altra parte, si sono fatte sempre più stringenti, là dove gli UCAV risultano risolutivi nei conflitti asimmetrici e pulviscolari che travagliano vaste aree del globo: dall'Afghanistan alla Libia, dalla Somalia alla Siria. Il ricorso a questi sistemi d'arma, infatti, non è certo circoscritto a contesti operativi 'convenzionali', come l'Afghanistan, in cui il drone da combattimento svolge una funzione di supporto alle truppe a terra ed è sottoposto alle regole previste per i conflitti armati interni disposte dall'art. 3 comune delle Convenzioni di Ginevra del 1949. Le caratteristiche operative del drone, infatti, lo rendono ideale in operazioni puntiformi – le c.d. *targeted killings* – appena registrabili dai sismografi del diritto internazionale, condotte all'interno di *failed States*, ovvero in ambienti caratterizzati da una elevata conflittualità interna, in cui la sovranità statale è per lo meno opaca. Là dove queste operazioni sono spesso portate a termine da agenzie altamente informali, in un contesto in cui non è

⁵⁵ Le fonti differiscono nelle valutazioni, ma una proiezione attendibile è in A. Plaw, M. S. Fricker, C. Colon, *The Drone Debate: A Primer on the U.S. Use of Unmanned Aircraft Outside Conventional Battlefields*, Washington DC, 2015, p. 282.

⁵⁶ Un rapido calcolo può chiarire il punto: in Yemen le forze statunitensi tra il 2002 e il 2013 hanno portato a termine 98 *strikes*: di questi solo 14 sono stati condotti da aeromobili, gli altri 84 da droni, cfr. P. L. Bergen, J. Rowland, "Decade of the Drone: Analyzing CIA Drone Attacks, Casualties, and Policy", in P. L. Bergen, D. Rothenberg (eds), *Drone Wars*, cit., pp. 12-41 e in particolare pp. 25-28.



neppure esplicitata la catena decisionale e le responsabilità restano difficilmente decifrabili⁵⁷. In quest'ottica è significativo il fatto che il primo uso di un UCAV al di fuori di un teatro di guerra sia avvenuto già nel 2002, con l'uccisione nello Yemen del leader qaedista Abu Alì al-Harithi. L'attacco, avvenuto sotto il controllo operativo della CIA, ha segnalato una svolta nella strategia antiterrorismo statunitense, ma forse sarebbe rimasto conosciuto soltanto da una ristretta cerchia di analisti se nel corso dell'operazione non fosse rimasto ucciso anche un cittadino statunitense, Kamal Derwish⁵⁸.

Per altro la pratica degli omicidi mirati portati a termine con l'impiego dei droni ha avuto il suo zenit durante i primi anni dell'amministrazione Obama, segno di un ulteriore affinamento dello strumento bellico e di dottrine di impiego sempre più aggressive: nel 2010, l'anno più intenso della campagna militare condotta dai droni nel Pakistan occidentale, sono stati portati a termine ben centoventidue *strikes*. Le stime delle vittime degli attacchi degli UCAV avvenuti sul suolo pakistano nel decennio 2004-2014, oscillano tra i 2080 e i 3428 morti: quasi una uccisione al giorno, là dove solo un quarto circa delle *targeted killings* era avvenuta prima del 2009⁵⁹.

Non è soltanto il Pentagono ad essere un entusiasta sostenitore degli aeromobili a pilotaggio remoto: nel 2005 gli Stati in possesso di droni erano una quarantina: al 2012,

⁵⁷ I droni operano prevalentemente sotto il controllo della CIA e del JSOC (*Joint Special Operations Command*) che come ha sottolineato Naureen Shah, direttrice del *Security and Human Rights Program* di Amnesty International, si colloca in una zona grigia tra una forza militare di tipo convenzionale ed una agenzia di *intelligence*, cfr. N. Shah, "A Move within the Shadows: will JSOC's Control of Drones improve Policy?", in P. L. Bergen, D. Rothenberg (eds), *Drone Wars*, cit., pp. 160-184. Questa opzione, come facilmente intuibile, ha delle ricadute significative sul piano giuridico e politico cfr. in tal senso G.-J. A. Knoop, "Legal, Political and Ethical Dimensions of Drone Warfare under International Law: A Preliminary Survey", *International Criminal Law Review*, 12 (2012), 4, pp. 697-720, in particolare pp. 710-712.

⁵⁸ Si veda la testimonianza di John Yoo, stretto collaboratore di Dick Cheney e controverso membro dell'*Office of Legal Counsel* in J. Yoo, "Assassination or Targeted Killings After 9/11", *New York Law School Law Review*, 56 (2011), pp. 57-79. Significativamente il governo yemenita aveva in un primo tempo imputato la morte di Al-Harithi ad una esplosione accidentale di una bombola di gas: cfr. P. L. Bergen, J. Rowland, "Decade of the Drone", in P. L. Bergen, D. Rothenberg (eds), *Drone Wars*, cit., p. 25. Un'accurata ricostruzione dell'operazione, utile per riflettere sulla problematica saldatura tra *intelligence* e apparati militari, è in cfr. M. Braun, "Predator Effect. A Phenomenon Unique to the War on Terror", *ivi*, pp. 253-284 e in particolare pp. 272-275.

⁵⁹ Cfr. P. L. Bergen, J. Rowland, "Decade of the Drone", in P. L. Bergen, D. Rothenberg (eds), *Drone Wars*, cit., pp. 17-23. Sulla svolta strategica impressa dall'amministrazione Obama cfr. per tutti K. J. Greenberg, "Drone Strikes and the Law: from Bush-Era Detention to Obama-Era Targeted Killing", in D. Cortright, R. Fairhurst, K. Wall (eds), *Drones and the Future of Armed Conflict: Ethical, Legal, and Strategic Implications*, Chicago, The University of Chicago Press, 2015, pp. 74-87.



il loro numero era salito a settantasei. Oggi, si ritiene che siano almeno ottantasei gli Stati che dispongono di aeromobili a pilotaggio remoto e almeno sessantatré quelli che li producono: dalla Siria al Pakistan, alla Corea del Nord, oltre a praticamente tutti i membri della NATO. Allo stesso tempo, solo un ristretto numero di attori è invece in grado di operare droni da combattimento: tra coloro che hanno dimostrato una tale *capability* troviamo l'Iran, il Pakistan, il Regno Unito e in misura ben più massiccia Israele e gli Stati Uniti⁶⁰. L'Italia è entrata in questo ristretto gruppo alla fine del 2015 grazie al *placet* statunitense, là dove i kit di armamento destinati ai MQ-9A Predator dell'Aeronautica Militare Italiana hanno rappresentato preziosi strumenti di pressione politica⁶¹. Non sono soltanto soggetti statali a farne uso: Hezbollah, ad esempio, ha utilizzato droni da ricognizione di produzione iraniana per sorvolare il territorio di Israele – nel 2012 è stato abbattuto un aeromobile in prossimità della centrale nucleare di Dimona, nel deserto del Negev – e, più recentemente, per attaccare una base del Fronte Al Nusra affiliato ad Al Qaeda, posta in territorio siriano⁶². I servizi iraniani hanno fornito anche ad Hamas le conoscenze tecnologiche per operare aeromobili a pilotaggio remoto: nel marzo 2015 il governo egiziano ha denunciato la violazione del proprio spazio aereo da parte di droni provenienti da Gaza⁶³. Ma Hamas, si è

⁶⁰ Cina e Francia, pur disponendo di droni da combattimento non li hanno mai impiegati operativamente. Sulla proliferazione dei droni, cfr. per tutti P. L. Bergen, J Rowland, “World of Drones. The Global Proliferation of Drone Technology”, in P. L. Bergen, D. Rothenberg (eds), *Drone Wars*, cit., pp. 300-341.

⁶¹ In merito cfr. G. Gaiani, “Via libera dagli Usa: i droni italiani saranno armati”, *Il Sole 24 Ore*, 4 novembre 2015. L'acquisizione è il risultato di un lungo percorso diplomatico, cfr. A. Entous, “U.S. Plans to Arm Italy's Drones”, *Wall Street Journal*, May 29, 2012. Sull'impiego operativo dei droni da parte dell'Italia si veda l'analisi contenuta in V. Camporini, T. De Zan, A. Marrone, M. Nones, A. R. Ungaro, *Il ruolo dei velivoli da combattimento italiani nelle missioni internazionali: trend e necessità*, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2014, pp. 29-60, promossa dall'Istituto Affari Internazionali

⁶² Gli analisti ipotizzano che Hezbollah abbia a disposizione almeno duecento droni: in merito cfr. J. Worrall, S. Mabon, G. Clubb, *Hezbollah: From Islamic Resistance to Government*, Santa Barbara (CA), Praeger, 2015, pp. 61-62, in cui si mette in luce come tale *capability* risulti anche un potente strumento di legittimazione politica. Lo sconcerto causato dal raid è testimoniato dalle allarmate parole di Werner Dahm, già *Chief Scientist* dell'aeronautica militare statunitense e oggi autorevole commentatore politico in W. J. A. Dahm, “‘Drones’: Now and What to Expect Over the Next Ten Years”, in P. L. Bergen, D. Rothenberg (eds), *Drone Wars*, cit., pp. 348-358 e in particolare p. 349.

⁶³ Cfr. S. Winer, “Hamas drones said to enter Egyptian airspace”, *The Times of Israel*, March 11, 2015. Circa l'acquisizione e l'impiego di questo tipo di tecnologia militare da parte di Hamas cfr. poi A. Plaw, M. S. Fricker, C. Colon, *The Drone Debate*, cit., p. 295.



sicuramente potuta giovare anche dei droni israeliani che, come avvenuto nell'estate del 2015, è riuscita a catturare dopo che questi avevano subito avaria⁶⁴.

Il quadro degli operatori è poi completato dagli aeromobili a pilotaggio remoto posseduti da attori privati, in primo luogo le *Private Military Companies*. Allo stato si tratta di numeri limitati, comunque relativi alle tipologie meno sofisticate di droni. Non è difficile immaginare, però, che la soglia di accesso a questo tipo di tecnologia sarà presto abbassata, proprio per andare incontro alla domanda degli operatori privati. Sotto questo profilo, si aprono scenari davvero complessi di cui non è difficile immaginare le insidie: fonti giornalistiche hanno diffuso la notizia dell'acquisto da parte di una non meglio identificata compagnia mineraria sudafricana di una ventina di droni anti-sommossa, in grado di utilizzare armi non letali⁶⁵. D'altra parte, il rischio di una 'privatizzazione' del *drone warfare* è confermato dal fatto che, alla luce della scarsità di operatori specializzati, anche il Pentagono è dovuto ricorrere in maniera massiccia all'aiuto dei *contractors* per continuare a gestire la sua flotta di aeromobili a pilotaggio remoto.

Infine, se è vero che la diffusione di questo sistema d'arma è la cifra della sua versatilità, occorre rilevare che la tecnologia ha dimostrato una eccezionale capacità di soddisfare molteplici esigenze operative: sono in produzione droni di ogni dimensione, da quelli spalleggiabili, destinati ad un uso tattico, a veri e propri aeromobili in grado di restare in volo per oltre trenta ore e di monitorare con i propri dispositivi di controllo centomila chilometri quadrati al giorno⁶⁶. I droni, oggi, sono capaci di decollare dai ponti delle navi e, perfino, dai sottomarini in immersione. Infine, accanto a droni ad ala fissa, sono stati progettati droni a pale rotanti in grado di operare in spazi molto contenuti. Ma perché limitarsi alla terza dimensione? L'utilizzo di tecnologia robotica in

⁶⁴ Cfr. Y. Okbi, Y. Lappin, " Hamas military wing releases pictures of 'captured' IDF drone", *The Jerusalem Post*, November 2, 2014. Con particolare attenzione ai profili giuridici relativi all'utilizzo dei droni da parte di attori non statali come Hamas, cfr. M. De Groof, "Death from the Sky: International Legal and Practical Issues on the Use of Armed Drones", in A. Završnik (ed.), *Drones and Unmanned Aerial Systems: Legal and Social Implications for Security and Surveillance*, Berlin, Springer, 2016, pp. 131-156 e in particolare pp. 134-135.

⁶⁵ Cfr. D. Smith, "Pepper-spray drone offered to South African mines for strike control", *The Guardian*, June 20, 2014. Il drone è commercializzato ad un prezzo particolarmente accessibile: soltanto 27400 sterline!

⁶⁶ Per una panoramica dell'articolato mondo dei droni cfr. P. J. Springer, *Military Robots and Drones: A Reference Handbook*, Santa Barbara (CA), ABC-CLIO, 2013.



campo militare ha avuto un grande sviluppo anche in ambito terrestre con gli UGV (*Unmanned Ground Vehicles*): da decenni la tecnologia robotica è stata impiegata in delicate operazioni di sminamento o di rimozione di esplosivi. L'ultima generazione di questi robot, dotata di armamento leggero, è però in grado partecipare ad operazioni di combattimento. Altrettanto sorprendenti sono i veicoli ruotati a controllo remoto: con buona pace della Google car, Israele, che in questo settore è all'avanguardia, utilizza in maniera diffusa questo tipo di mezzi per pattugliare tratti particolarmente esposti dei suoi confini. Sviluppi analoghi si hanno in ambiente marittimo, dove minisommersibili a controllo remoto sono stati inizialmente utilizzati in operazioni di soccorso, per poi essere adattati alle contromisure mine e, infine, all'attività di sorveglianza e *intelligence*. Il varo del *Sea Hunter* ad opera della *Defense Advanced Research Projects Agency* –, l'agenzia che per conto del Pentagono si occupa delle nuove tecnologie –, avvenuto nel 2016, apre ulteriori scenari: si tratta di una unità navale a scafo trimarano in grado di operare senza equipaggio umano⁶⁷.

Non è il caso, però, di avventurarsi in sviluppi fantascientifici: quello che è certo, però, è che la tecnologia digitale esaspererà le caratteristiche attuali – droni sempre più piccoli, sempre più veloci, sempre più letali –, ma soprattutto ne svilupperà la capacità cognitiva. L'ultima generazione di questi sistemi di arma, come è il caso dello statunitense X-47B che sta per completare la fase di sperimentazione, sta rendendo sempre più marginale la presenza a terra di un controllore umano: il drone, in altri termini, decolla, vola e atterra senza assistenza. In un quadro simile, non è difficile pensare che una volta adeguatamente programmato, potrà essergli rimessa anche la scelta di condurre una operazione di attacco⁶⁸.

6. Dalla guerra cibernetica alla 'guerre cynégétique'

Quale significato, allora, attribuire alla rivoluzione militare innescata dalla tecnologia dronica? Come interpretare questo potente scatenamento della cibernetica in campo

⁶⁷ Cfr. E. Zolfagharifard. "US Navy tests world's largest self-driving warship: 132ft-long 'Sea Hunter' drone will scour oceans for enemy subs", May, 2, 2016.

⁶⁸ Come ha rilevato Werner Dahm, gli Stati Uniti dispongono già del *know-how* per rendere operativo questo progetto. Le resistenze non sono di ordine etico-giuridico, quanto piuttosto sono dovute ad una scarsa fiducia nei vantaggi operativi di un sistema d'arma completamente automatizzato da parte dei comandi militari; cfr. W. J. A. Dahm, "'Drones'", cit., pp. 349-352.



militare? Per il lettore di Schmitt quello che sta avvenendo non è altro che il compimento di un processo storico che, iniziato nel secolo scorso con l'avvento della guerra aerea, ha determinato una nuova *Raumrevolution* – come si legge già in *Land und Meer*, pubblicato nel lontano 1942 – all'insegna del fuoco, ovvero, della tecnica⁶⁹. Se prendiamo sul serio le considerazioni di Schmitt, che proprio mentre dava alle stampe il suo prezioso libretto aveva esperienza diretta dei primi bombardamenti su Berlino, risulta evidente che la tecnologia robotica può essere considerata una sublimazione della guerra aerea. Le giustificazioni di questa genealogia sono molteplici e non si limitano allo spazio in cui operano velivoli e droni: analogo, infatti, è il concetto di inimicizia là dove il nemico è soltanto un obiettivo da distruggere, là dove la fondamentale distinzione tra civile e militare perde di senso, là dove non vi è alcuna relazione tra il potere che esercita la forza e lo spazio territoriale su cui tale forza dirige. Tanto nella guerra aerea quanto nel *drone warfare* istituti fondamentali del diritto internazionale quali l'*occupatio* bellica finiscono per svaporare. Allo stesso modo, viene meno la possibilità di resa, l'eventualità di salvare la propria vita dandosi prigionieri: la guerra verticale promossa dall'*air power* non concede quartiere⁷⁰.

Questo legame storico, però, non attenua la curvatura impressa dal drone: l'intensità della guerra automatizzata e post-umana promossa dai droni è tale da porsi al di là di ogni categoria normativa, al di là di ogni possibile barriera contenitiva. La dimensione autentica di questa cibernetica bellica è il nichilismo. Sul piano giuridico e istituzionale gli effetti di queste nuove tecnologie sono assolutamente devastanti nel momento in cui è la sovranità statale stessa a subirne per prima l'offensiva. Il drone, in maniera assai più effettiva dell'aeromobile e assai più letale dei satelliti, incarna l'ideale douhettiano di un potere aereo, verticale, immune da ogni costrizione fisica e, al contempo, politica: lo spazio territoriale viene neutralizzato, reso un uniforme campo di osservazione privo di qualsiasi 'rugosità' di ordine geopolitico. Si tratta di un spazio 'liscio', vuoto, in cui l'obiettivo, privo di ripari, totalmente esposto al nemico, è sottoposto a costante osservazione e può essere colpito nel momento più propizio⁷¹. In questo senso i droni

⁶⁹ Cfr. C. Schmitt, *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Leipzig, Reclam, 1942, trad. it., *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, Milano, Adelphi, 2002.

⁷⁰ Seguo qui ancora C. Schmitt, *Il Nomos della terra*, cit., in particolare pp. 423-429.

⁷¹ Faccio mia la dicotomia liscio/rugoso contenuta in C. Galli, *Spazi politici*, cit.



attribuiscono alla locuzione *Global war on Terror* una eccezionale intensità, celebrando l'avvento di un potere panottico, instancabile, munito di sofisticate tecniche di archiviazione dei dati e di elaborazioni di modelli, ma soprattutto capace di proiezioni praticamente illimitate. Là dove l'occhio, senza alcuna soluzione di continuità, può tramutarsi in arma e condurre fulminei attacchi: il paradigma di questo *panopticon* etereo, come ha provocatoriamente scritto Chamayou, non è più sorvegliare e punire, ma sorvegliare e annientare⁷².

In virtù di questa pressione esterna la sovranità statale risulta così compressa, annichilita. Si riduce al guscio di un fossile. Il dispositivo sorveglianza/annientamento attivato dal *drone warfare*, però, genera anche un ulteriore effetto indiretto – una sorta di sorda ridondanza – fortemente pregiudizievole per la sovranità statale questa volta messa in crisi, per così dire, dall'interno. Rapporti come quello della *International Human Rights and Conflict Resolution Clinic* attiva presso la Stanford University, pubblicato nel 2012, sono rivelatori dei pesanti effetti dell'attività dei droni sulla popolazione del Pakistan occidentale⁷³: la costante esposizione alla sorveglianza letale di questi aeromobili, al rischio di un attacco improvviso e imprevedibile, determina una percezione di radicale vulnerabilità. Questa condizione di minorità è destinata ad essere ulteriormente alimentata dalla consapevolezza della incapacità dello stato a tutelare i propri cittadini: si tratta di un *feedback* molto insidioso, in grado di pregiudicare il binomio protezione/obbedienza che, a partire da Hobbes, è la norma fondamentale su cui si regge la sovranità statale. Là dove questo effetto non è affatto da ascrivere ai *collateral damages* della guerra dronica, ma piuttosto è il frutto di una scelta, replicando così quelle opzioni strategiche che nel secolo scorso hanno legittimato il *terror bombing*.

Il dissolvimento della statualità innescato dalla tecnologia dei droni, a sua volta, ha una specifica ricaduta sul concetto di guerra così come si è formato nell'esperienza dello *jus publicum Europaeum* ed è esemplificato dalla potente metafora del duello:

⁷² Cfr. G. Chamayou, *Teoria del drone*, cit., pp. 35-41.

⁷³ Per un inquadramento degli *strikes* alla luce dell'ordinamento internazionale cfr. *inter alii* N. Lubell, *Extraterritorial Use of Force Against Non-State Actors*, Oxford, Oxford University Press, 2010. Per un accurato esame del contesto pakistano, tanto più prezioso perché condotto da una prospettiva 'interna', cfr. S. A. Shah, *International Law and Drone Strikes in Pakistan: The Legal and Socio-Political Aspects*, London, Routledge, 2015.



l'endiadi *bellum/duellum*, postulata già nel *De jure belli* di Alberico Gentili, attribuisce ai belligeranti la condizione di duellanti, ponendoli su di un piano formalmente uguale, costituendoli titolari della medesima misura di obblighi e di prerogative⁷⁴. Hobbes, in un passo ben noto a Schmitt, descrivendo l'arena internazionale, ne dà una rappresentazione quasi plastica là dove gli attori statali si posizionano «in the state and posture of Gladiators, having their weapons pointing, and their eyes fixed on one another»⁷⁵.

Ora, in questa arena bagnata dal sangue dei gladiatori la guerra, in quanto fatto giuridicamente rilevante, ha come premessa logica il diritto di combattere ovvero il fatto che ambedue i contendenti hanno la facoltà di usare la forza. I *Pères fondateurs* del diritto internazionale hanno fondato la legittimità della guerra proprio su tale simmetria: Grozio, quando nel terzo libro del *De iure belli ac pacis* richiama il fatto che l'uso del veleno e l'assassinio sono vietati dallo *jus gentium*, è mosso dalla preoccupazione di salvaguardare questo delicato equilibrio, piuttosto che da vaghe istanze umanitaristiche⁷⁶. Nello smantellare questo apparato di freni e contrappesi, la tecnologia dronica genera un'asimmetria che non si esaurisce nella diversa misura di forza militare: nel momento in cui la guerra si fa unilaterale, una volta che la dimensione statutale del conflitto è cancellata, la forma del duello è definitivamente contraddetta. Là dove ogni tensione agonale è stata rimossa, là dove la violenza è stata canalizzata in una unica direzione, i paradigmi sono altri: come ha osservato sempre Chamayou, ad un *bellum*

⁷⁴ Come noto, Gentili ricava da Varrone e da Cicerone la stretta connessione etimologica tra *bellum* e *duellum*: «Etenim ex eo bellum dictum est, quod inter duas partes aequales de victoria contenditur, et duellum a principio propterea nominabatur», cfr. Alberico Gentili, *De iure belli libri tres*, Hanoviae, 1598, l. I, cap. ii. Su tale connessione si cfr. C. Milani, "Il lessico della guerra nel mondo classico", in M. Sordi (a cura di), *Il pensiero sulla guerra nel mondo antico*, Milano, Vita e Pensiero, 2001, pp. 3-18 e in particolare pp. 13-14. Circa il passo di Gentili si veda da ultimo R. Campione, *El nomos de la guerra: genealogia de la 'guerra justa'*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, pp. 119-122 e S. Pietropaoli, *Abolire o limitare la guerra?*, cit., pp. 112-120. In merito all'eredità di Gentili si veda l'ormai classica interpretazione contenuta in C. Schmitt, *Il Nomos della terra*, cit., pp. 187-189.

⁷⁵ Cfr. T. Hobbes, *Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiastical and Civil*, London, 1651, l. XIII, cap. xii. Per un inquadramento del passo, e più in generale per soppesare l'influenza di Hobbes su Schmitt, cfr. da ultimo L. Foisneau, "Security as a Norm in Hobbes's Theory of War: a Critique of Schmitt's Interpretation of Hobbes's Approach to International Relations", in O. Asbach, P. Schröder (eds), *War, the State and International Law in Seventeenth-Century Europe*, London, Routledge, 2016, pp. 163-180, e in particolare pp. 166-172.

⁷⁶ H. Grotius, *De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturae et gentium, item iuris publici praecipua explicantur*, Parisiis, 1625, l. III, capp. xv-xviii. Non si tratta infatti di pratiche, in sé e per sé, contrarie al diritto naturale.



inteso come *duellum* si sostituisce dunque l'immagine di una *guerre cynégétique*, intesa cioè come attività venatoria⁷⁷. L'aeromobile a pilotaggio remoto, allora, diviene un ipertecnologico segugio da sangue che bracca instancabilmente la preda e, con letale violenza, la uccide. La valenza post-umana del *drone warfare*, dunque, trova il suo definitivo compimento nella degradazione del nemico a selvaggina di una caccia all'uomo su scala planetaria⁷⁸.

Da l'*art de la guerre* all'arte venatoria, lo slittamento in atto pare irreversibile. La possibilità di invertire questo processo, o anche solo di provare ad arrestarlo, è remota. Del resto si tratta di un fenomeno singolarmente coerente allo spirito del tempo che, come già aveva presagito Schmitt, tende alla «assolutizzazione della tecnica e del progresso tecnico» e alla «equiparazione di progresso tecnico e sviluppo in assoluto, in breve tutto ciò che si lascia riassumere nell'espressione 'tecnica scatenata'»⁷⁹. D'altra parte, a fronte del nichilismo insito in una tecnologia bellica compiutamente post-umana quale *katéchon*, quale forza frenante è possibile opporre? Allo stesso tempo assecondare la logica tecnocratica che guida il *drone warfare*, confidando di poter fare fronte alla tracimazione della violenza bellica, significa solo accelerare lo 'scatenamento' della tecnica. Forse, una possibile via di uscita consiste nel tornare a riflettere sulla questione della 'forma' della guerra contemporanea, sui parametri di legittimità e di legalità del conflitto e, in definitiva, sul concetto stesso di nemico: in altri termini, la risposta consiste nell'individuare gli strumenti per irreggimentare la mortale violenza del *drone warfare*. La sfida è impari, ma certo è che solo una scienza giuridica consapevole del suo ruolo storico può tentare di misurarsi con questo obiettivo⁸⁰.

⁷⁷ Cfr. G. Chamayou, *Les chasses à l'homme: histoire et philosophie du pouvoir cynégétique*, Paris, Fabrique, 2010, p. 107

⁷⁸ Id., *Teoria del drone*, cit., pp. 29-33.

⁷⁹ Cfr. C. Schmitt, "Gespräch über den Neuen Raum", in AA. VV., *Estudios de derecho internacional. Homenaje al Profesor Camilo Barcia Trelles*, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1958 pp. 263-282, trad. it., "Dialogo sul nuovo spazio", in id., *Terra e mare. Una considerazione sulla storia del mondo*, Milano, Giuffrè, 1986, pp. 85-109, su cui cfr. G. Preterossi, *Carl Schmitt e la tradizione moderna*, Roma-Bari, Laterza 1996, pp.159-160.

⁸⁰ Questa ricerca si inserisce nel quadro del Progetto I+D "La guerra y sus justificaciones. Tendencias y problemas actuales" (DER2013-47425-R), finanziato dal Ministero dell'Economia spagnolo.